

## **Indennità di accompagnamento, assegno sociale e ricoveri gratuiti in Istituto**

L'INPS con proprio messaggio n° 7991 del 2011 ha comunicato che è stato prorogato al 30 giugno 2011 il termine, precedentemente fissato al 31 marzo, per la presentazione delle autocertificazioni ICRIC, ICLAV e ACCAS/PS da parte dei titolari di indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile, assegno o pensione sociale.

Innanzitutto vediamo di capire gli "acronimi" dei modelli di autocertificazione.

### **ICRIC = Invalidità civile ricovero**

Chi deve presentare questo modello?

Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di frequenza. Nel modello ICRIC si dichiara la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, e se questo è avvenuto a titolo gratuito o a pagamento.

Il modello va presentato in qualunque caso .

### **ICLAV = Invalidità civile lavoro**

Chi deve presentare questo modello?

Gli invalidi civili titolari di assegno mensile, vale a dire con grado di invalidità inferiore al 100%.

Nel modello ICLAV si dichiara la permanenza o meno del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa o il reddito prodotto negli anni interessati.

### **Accas/PS = Accertamento Assegno Sociale/Pensione Sociale**

Chi deve presentare questo modello?

I titolari di pensione sociale o assegno sociale.

Nel modello ACCAS/PS si dichiara la residenza stabile e continuativa in Italia. Per i soli titolari di assegno sociale sarà necessario dichiarare anche se vi è stato un periodo di ricovero in istituto o meno.

I modelli vanno presentati esclusivamente per via telematica quindi o direttamente utilizzando il proprio PIN (Numero Personale di Identificazione) INPS, oppure rivolgendosi ad un CAF (Centro Assistenza Fiscale), preferibilmente quello della CISL .

Ci sono giunti molti quesiti riguardo a cosa si intenda per "ricovero in Istituto" con "totale retta a carico dello Stato" e quali ricoveri vadano dichiarati.

Cerchiamo di analizzare nel dettaglio la questione

### **Ricovero a pagamento**

Il ricovero si considera a pagamento quando l'interessato (o la sua famiglia) corrisponde tutta la retta-base, oppure ne versa solo una parte e l'altra parte sia a carico dell'Ente pubblico. In questo caso, l'indennità di accompagnamento non può essere sospesa

## **Ricovero in Istituto**

Sulla questione vi sono stati vari pronunciamenti sia della Corte Costituzionale sia della suprema Corte di Cassazione: cerchiamo di esaminarli per sommi capi.

### **Sentenza Corte Costituzionale 22-29 aprile 1991, n. 183**

Durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al corso della malattia o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese l'indennità di accompagnamento deve essere corrisposta non essendo frazionabile per periodi inferiori al mese.

### **Sentenza Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 2270 del 2 febbraio 2007**

Innanzitutto per "ricovero in Istituto" non si intende "ricovero in ospedale".

Con Sentenza n. 2270 del 02/02/2007, la Suprema Corte di Cassazione intervenendo in tema di indennità di accompagnamento, ha affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico **non costituisce di per sé l'equivalente del ricovero in istituto**, al quale fa riferimento l' art. 1 della legge n. 18 del 1980 che esclude dall'indennità di accompagnamento gli "invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto".

Il beneficio, invece, è concesso alla persona invalida anche durante il ricovero in ospedale, dove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo **non esauriscono tutte le forme di assistenza** di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

In altre parole, la prestazione deve continuare ad essere corrisposta quando la persona invalida, pur ricoverata in ospedale, non è totalmente assistita dalla struttura e quindi necessita della continua assistenza anche dei familiari per sopravvivere. Detti familiari, in ospedale come a domicilio, dovranno pur sempre pagare infermieri ed assistenti, abbandonare il lavoro, effettuare un sostegno economico aggiuntivo.

Il problema che si pone è se un ricovero presso un ospedale pubblico possa costituire l'equivalente del ricovero gratuito in istituto, e pertanto è lecito il dubbio se il legislatore, nel sancire la esclusione dell'indennità di accompagnamento, abbia inteso significare che:

- tale indennità non è erogata in caso di "ricovero presso qualsiasi struttura" di cura **oppure**
- se il beneficio economico venga meno solo in caso di ricovero presso un "istituto", vale a dire in una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al paziente totalmente invalido e non autosufficiente, una assistenza completa anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in tutti gli "atti quotidiani della vita", tale da rendere superflua la presenza dei familiari o di terze persone.

La Corte di Cassazione ha ritenuto preferibile la seconda tesi e precisa che il ricovero di una persona inabile totale in una struttura pubblica, che non è in grado di prestargli tutte le cure necessarie per un'adeguata assistenza infermieristica, può giustificare, in via eccezionale (rispetto a quanto testualmente dispone la legge n. 18 del 1980, art. 1), il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento anche per il periodo di ricovero.

### **Sentenza Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 1436/1998**

La Suprema Corte di Cassazione, uniformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale, ha inteso la nozione di ricovero come limitata ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, escludendo, in questo modo, le situazioni contingenti.

### **Sentenza Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 1021/2004**

La prestazione economica potrà essere riconosciuta anche per periodi di ricovero molto brevi, eventualmente inferiori al mese.

## **Riassumendo**

Non vanno dichiarati:

- I ricoveri ospedalieri per cura di patologie acute;
- I ricoveri ospedalieri o in istituto, anche per cure riabilitative, di durata inferiore al mese;
- I ricoveri ospedalieri o in istituto anche di lunga durata se non vengono garantite tutte le cure necessarie per un'adeguata assistenza infermieristica: in altre parole se sia comunque necessaria l'assistenza di un familiare o parente.

Vanno dichiarati

- I periodo di ricovero in Istituti per cure riabilitative o di lungodegenza, ovviamente con retta a totale carico dello Stato

## **Attenzione**

Poiché si tratta di autocertificazioni, l'INPS non entra nel merito di quanto dichiarato e si limita ad applicare la sospensione dell'indennità di accompagnamento.

